

Marche

L.R. 18/11/2019, n. 38

Disposizioni in materia di equo compenso.

Pubblicata nel B.U. Marche 28 novembre 2019, n. 93.

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Art. 1 Finalità.](#)

[Art. 2 Equo compenso e clausole vessatorie.](#)

[Art. 3 Relazione.](#)

[Art. 4 Disposizioni transitorie.](#)

[Art. 5 Invarianza finanziaria.](#)

L.R. 18 novembre 2019, n. 38 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di equo compenso.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Marche 28 novembre 2019, n. 93.

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. La Regione, in armonia con l'[articolo 36 della Costituzione](#) e in attuazione dei principi fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), all'equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

Art. 2 Equo compenso e clausole vessatorie.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate

all'articolo 1, rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.

2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:

a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla [legge 4/2013](#);

2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara;

b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all'articolo [13-bis](#) della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l'adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo articolo.

Art. 3 Relazione.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un'attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 4 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale adottano gli atti indicati all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge; la prima relazione prevista all'articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.

Art. 5 Invarianza finanziaria.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
